

REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Varese



COMUNE DI ALBIZZATE

**Studio del reticolo idrico comunale
(D.G.R. del 25-01-02 n° 7/7868 e s.m.i.)**

Dicembre 2011

NORME TECNICHE



Studio Associato di geologia applicata

Dott. Geol. Roberto Granata - Dott. Geol. Paolo Granata

Via Santa Croce n° 7 - 21100 Varese

Tel. 0332/242283 Fax 0332/241231

e-mail: info@studiocongeo.it

INDICE

1	Premessa.....	2
2	Fasce di rispetto proposte e fasce pai.....	3
2.1	<i>Fascia di rispetto.....</i>	3
2.2	<i>Fasce PAI.....</i>	9
3	Procedure.....	17
3.1	<i>Procedure per le autorizzazioni / concessioni idrauliche</i>	17
3.2	<i>Procedure per la sdemanializzazione.....</i>	18
4	Definizioni.....	19

Allegati cartografici

Tav. n. 1 –Individuazione del reticolo idrografico minore, scala 1:5.000

Tav. n. 2 –Andamento del reticolo idrografico su mappe catastali, scala 1:5.000

Tav. n. 3 – Fasce di rispetto e fasce PAI, scala 1:2.000

Appendici

App. n. 1 – Relazione “Indagini geologiche ed idrauliche finalizzate alla verifica di compatibilità idraulica dell’ecocentro comunale. Albizzate – Via Montello”

App. n. 2 – Decreti e disciplinari tipo di concessione di area demaniale e di autorizzazione ai soli fini idraulici (allegati A, B, C, D del D.d.g. n. 25125 del 13 Dicembre 2002)

1 PREMESSA

Il Comune di Albizzate (VA) ha affidato allo *Studio Associato CONGEO* di Varese l'incarico per l'aggiornamento dello studio del reticolo idrico comunale (det. N. 164 del 02/11/2010) ai sensi della D.G.R. 25/01/2002 n. 7/7868 e s.m.i..

La D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e le successive modifiche (D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003) trasferisce le funzioni di polizia idraulica e la definizione del reticolo idrico minore ai Comuni che dovranno anche individuare le relative fasce di rispetto e le attività possibili.

Nella presente relazione vengono descritte le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, le fasce PAI presenti lungo i torrenti Arno e Tenore e le norme tecniche riguardanti il reticolo idrografico.

2 FASCE DI RISPETTO PROPOSTE E FASCE PAI

2.1 Fascia di rispetto

L'identificazione delle fasce è finalizzata alla salvaguardia del reticolo idrografico, onde evitare che interventi non idonei e/o vietati possano costituire pregiudizio al regolare deflusso delle acque.

Lungo i corsi d'acqua precedentemente indicati è stata delimitata una fascia di rispetto (*Cfr. Tav. n. 3*).

Criteri - Per tutti i corsi d'acqua la perimetrazione della fascia ha seguito un criterio geometrico, con estensione minima di m 10 dal ciglio spondale o dal piede esterno dell'argine.

Si ricorda che nell'area di via Montello il Dott. Geol. Cinotti e il Dott. Ing. Magni hanno redatto nel 2010 uno studio geologico e idraulico sul Fosso Tenore (riportato nell'App. n. 1) per verificare la compatibilità idraulica dell'ecocentro comunale, in quanto il regolare funzionamento dell'ecocentro è necessario per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'area di Albizzate. La relazione indica che non esistono fattori limitanti per la prosecuzione dell'attività dell'ecocentro stesso: nella cartografia allegata è stata quindi inserita una fascia di rispetto pari a 4 m dal ciglio spondale, si sottolinea però che fino all'approvazione dello studio sul reticolo idrico **la fascia di rispetto si considera estesa fino a 10 m dal ciglio spondale.**

Norme tecniche - Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

a.1) Sono lavori ed attività vietate quelle previste dall'art. 96 del R.D. n° 523 del 25.07.1904 ed in particolare:

- La formazione di pescaie, chiuse petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.
- Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.
- Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe.
- Le piantagioni sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole
- Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle sponde degli argini, loro banche e sottobanche.
- Le piantagioni di alberi e siepi e lo smovimento del terreno a distanza inferiore a m 4 dal piede esterno dell'argine.
- Lo scavo e la realizzazione di "fabbriche".
- Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti.
- Le variazioni ed alterazioni ai ripari di sponda, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatto attinente.
- Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe o banchine.
- L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza inferiore a 4 m dal piede degli argine e loro accessori.
- Lo stabilimento di molini natanti.

E' inoltre vietata:

- La tombinatura dei corsi d'acqua (ai sensi del D. Lgs 152/99, art. 41 e delle Norme di Attuazione del PAI art. 21).
- I movimenti di terra (scavo e/o riporto) che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo dei terreni, con la sola

eccezione di quelli connessi al recupero ed alla bonifica ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico.

- La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna, per la realizzazione di recinzioni.
- La realizzazione di recinzioni permeabili ed eseguite con semplice infissione nel terreno ad una distanza inferiore a 4 metri dal piede esterno dell'argine.
- La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente.
- Il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione.
- Il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione di pendenza del corso d'acqua mediante la formazione di soglie di fondo.
- La realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave.
- Lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo o nelle zone di pertinenza.
- Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti.

a.2) Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale (art. 97 e 98 del R.D. n° 523 del 25.07.1904).

Sono lavori ed attività ammesse:

- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.
- la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti.
- La realizzazione di interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua.

- Il ripristino di terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento, realizzate anche da privati, purché supportati da studio e verifica di compatibilità che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e idrogeologico.
- La realizzazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere):
 1. con luce superiore a 6 m: dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B*", paragrafi 3 e 4. Il progetto di tali interventi deve essere accompagnato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che evidenzii il dimensionamento delle opere stesse per una piena con tempi di ritorno almeno di 100 anni e un franco minimo di 1 m.
 2. con luce inferiore a 6 m: il progetto di tali interventi deve essere accompagnato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che evidenzii il dimensionamento delle opere stesse per una piena con tempi di ritorno anche inferiore a 100 anni, in base alle specifiche esigenze tecniche, adeguatamente motivate. Le opere non devono comunque comportare un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico per i territori circostanti in caso di piene con tempi di ritorno superiori a quelli di progetto.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

- La realizzazione di attraversamenti in sub-alveo posti a profondità inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dotati di adeguate difese dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.
- La derivazione e l'attingimento di acque, previa autorizzazione provinciale.
- Lo scarico nei corsi d'acqua, realizzato nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/13950 del 01/08/2003. Dovrà essere verificata preliminarmente la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate immesse, con particolare riferimento, alla sezione di deflusso, al regime ed alla recettività idraulica del corpo ricettore finale. I limiti di accettabilità di portata di scarico dovranno rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che sono qui di seguito compendiate:
 - 20 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali, industriali e di servizio;
 - 40 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.Il recapito dovrà garantire che lo scarico avvenga secondo il flusso di corrente del corpo ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici, quali manufatti di dissipazione dell'energia o altro tali da evitare fenomeni erosivi o turbolenze.
- La realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse (strade, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, servizi tecnologici a rete in genere, etc.) se non altrimenti localizzabili; il progetto deve essere accompagnato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che evidenzia la compatibilità idraulica dell'intervento. Le

opere non devono comunque comportare un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico per i territori circostanti.

- Il taglio e la sistemazione a verde.

a.3) Interventi relativi ad edifici, strutture ed infrastrutture esistenti

- Sono possibili solo opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico

- La previsione degli interventi edilizi per quanto riguarda gli aspetti geologici dovrà far riferimento alla D.G.R. del 28/05/2008 n° 8/7374.

In linea generale deve essere garantito l'accesso al corso d'acqua, sia per la realizzazione di interventi di manutenzione e di emergenza, sia per la realizzazione di interventi di difesa.

La modificazione della perimetrazione della fascia di rispetto potrà essere effettuata, su iniziativa comunale oppure privata, previo studio

geologico e idraulico (conforme ai criteri attuativi della L.R. n.12/05 (D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008) esteso all'intero corso d'acqua per quanto riguarda il calcolo della portata e ad un tronco a monte ed a valle del tratto in esame per quanto riguarda le caratteristiche idrauliche di deflusso delle acque. Lo studio deve assicurare la funzionalità idraulica e idrogeologica della nuova perimetrazione e delle eventuali opere in progetto, verificando le condizioni di rischio idraulico. Lo studio, approvato dall'Autorità Territoriale competente (STER), dovrà poi essere recepito nello strumento urbanistico comunale.

L'estensione delle fasce di rispetto in corrispondenza dei tratti tombinati potrà essere ridotta previo studio idraulico che verifichi la compatibilità della nuova fascia.

2.2 Fasce PAI

Sul territorio comunale sono presenti vincoli derivanti dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (D.P.C.M. 24 luglio 1998) relativi al Torrente Arno e al Fosso Tenore (Tav. n. 3):

Fascia di deflusso della piena (Fascia A):

La Fascia A si trova lungo il Torrente Arno e lungo il tratto meridionale del Fosso Tenore.

Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Nella Fascia A sono vietate (art. 29 comma 2):

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Sono per contro consentiti (art. 29 comma 3):

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A (art. 29 comma 4).

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti (art. 29 comma 5).

Fascia di esondazione (Fascia B)

La Fascia B è presente in alcuni tratti lungo il Torrente Arno ed è soggetta alle prescrizioni degli artt. 30, 38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41 delle Norme di Attuazione PAI.

Nella Fascia B (art. 30 NdA PAI) il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

Nella Fascia B sono vietati (art. 30 comma 2):

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente; d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche

presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti (art. 30 comma 4).

Nei territori inseriti in Fascia B sono inoltre consentiti (art. 39 comma 4):

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del PAI.

Area di inondazione per piena catastofica (Fascia C)

La Fascia C delimita le aree interessate da piena catastofica lungo il Torrente Arno. Si sottolinea che la maggior parte delle aree presenti in fascia C lungo l'Arno sono delimitate dal segno grafico "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", pertanto queste aree sono sottoposte alle norme descritte nel paragrafo successivo. L'unica area

di Fascia C non delimitata dal limite di progetto è la zona immediatamente a Sud dell'ultimo tratto di Arno che interessa il territorio comunale (vedere Tav. 3), per la quale valgono le seguenti norme.

Nella Fascia C (art. 31 NdA PAI) il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 Febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C

E' posto lungo la parte meridionale del Fosso Tenore e lungo il Torrente Arno.

Nei territori della Fascia C delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche (art. 31 comma 5), per i quali non siano in vigore misure di

salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

3 PROCEDURE

3.1 Procedure per le autorizzazioni / concessioni idrauliche

Le attività di polizia idraulica, intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, nonché il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni, sono svolte come qui di seguito specificato:

1. *Reticolo Idrico Principale*: sia l'autorizzazione che la concessione sono rilasciate dalla Sede Territoriale della Regione Lombardia;
2. *Reticolo Idrico Minore*: le autorizzazioni e la concessione sono rilasciate dal Comune.

La realizzazione degli interventi previsti nelle fasce di rispetto dovrà essere autorizzata dalle Autorità competenti (STER o Comune), producendo la necessaria documentazione tecnica.

Le autorizzazioni e concessioni riguardanti il reticolo minore devono essere rilasciate dal Comune secondo le seguenti modalità:

1. **Autorizzazioni**: per il rilascio delle autorizzazioni dovranno essere redatti un decreto e un disciplinare di autorizzazione ai soli fini idraulici, utilizzando i modelli presenti negli allegati C e D del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002 (vedere anche App. n. 2). Le autorizzazioni vengono rilasciate per gli interventi previsti nell'allegato C della D.g.r. n. 7/13950 del 1 Agosto 2003 e s.m.i. e sono soggette al pagamento di un canone annuo.
2. **Concessioni**: per il rilascio delle concessioni dovranno essere redatti un decreto e un disciplinare di concessione di area demaniale, utilizzando i modelli presenti negli allegati A e B del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002 (vedere anche App. n. 2). Le concessioni vengono rilasciate per gli interventi che comportino l'occupazione di un'area demaniale previsti nell'allegato C della

D.g.r. n. 7/13950 del 1 Agosto 2003 e s.m.i. e sono soggette al pagamento di un canone annuo.

3.2 Procedure per la sdemanializzazione

In base ai rilievi in sito ad al confronto con le mappe catastali (cfr Tav. n. 1 e 2) sono stati evidenziati alcuni tratti del reticolo idrico, principale e minore, non più esistenti, che hanno quindi perso la loro funzionalità idraulica di convogliare a valle le acque.

Per questi tratti potranno essere avviate, su richiesta della proprietà del mappale in fregio all'area demaniale e preventivamente a qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, le pratiche per la sdemanializzazione dell'area secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 7/20212 del 14 gennaio 2005.

Alla domanda da presentare all'Autorità competente (Regione Lombardia o Agenzia del Demanio) dovrà essere allegata una relazione che descriva lo stato dei luoghi e l'intervento da realizzare, con uno studio idraulico contenente indicazioni in merito alla funzionalità idraulica e alle problematiche di smaltimento delle acque; la relazione dovrà essere corredata da apposita cartografia di inquadramento (CTR, aerofotogrammetrico, catastale) e di dettaglio (rilievi planoaltimetrici e sezioni delle aree di interesse), oltrechè da documentazione fotografica.

Fintanto che per le suddette aree non saranno completate le pratiche di sdemanializzazione, le stesse saranno oggetto di concessione ai terzi interessati secondo le procedure ed i canoni previsti dalla D.G.R. n° 7/13950 del 01 agosto 2003 e s.m. i.; saranno inoltre soggette alle prescrizioni relative alla fascia di rispetto con estensione di m 10 dal ciglio spondale.

4 DEFINIZIONI

Autorizzazione - provvedimento mediante il quale la P.A. provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica.

Concessione - E' l'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale e/o delle sue pertinenze. La concessione idraulica, ai sensi del r.d. n. 523/1904, interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico.

Demanio - il demanio è costituito dai seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 29, 692).

Valutazione di compatibilità - I criteri di compatibilità, definiti all'art. 38 delle Norme di attuazione del PAI, prescrivono che gli interventi "*non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo*". Tale indicazione rappresenta l'elemento principale per la valutazione di compatibilità, nell'ambito della quale devono essere presi in considerazione i singoli effetti dell'opera sull'assetto del tronco di corso d'acqua interessato. Lo studio di compatibilità idraulica deve quindi identificare e quantificare gli effetti dell'intervento in progetto sul corso d'acqua rispetto alle condizioni fisiche e idrologiche precedenti alla realizzazione dello stesso.